

ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO-GIURIDICA

Sommario

1. TRASFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2500-SEPTIES SS. C.C. DA SOCIETÀ UNIPERSONALI AD IMPRESA INDIVIDUALE FINALIZZATA ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA.....	1
2. PUBBLICITÀ NEI CASI DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA.....	2
3. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE MODELLO UNICO INFORMATICO E IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE	2
4. PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI CESSIONI DI AZIENDA SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA O CON RISERVA DI PROPRIETÀ'	6
5. PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L. SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA O CON RISERVA DI PROPRIETÀ'	7
6. COMUNIONE EREDITARIA DI QUOTA DI S.R.L.	8
COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO - GIURIDICA MISTA	9
DATA AGGIORNAMENTO.....	9

1. TRASFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2500-SEPTIES SS. C.C. DA SOCIETÀ UNIPERSONALI AD IMPRESA INDIVIDUALE FINALIZZATA ALLA CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

È iscrivibile nel Registro delle Imprese l'atto di **trasformazione** di una società unipersonale, tanto di persone quanto di capitali, in impresa individuale, con applicazione analogica della disciplina degli artt. 2500-*septies*, 2500-*octies* e 2500-*novies* c.c. e in particolare del termine di efficacia differita di 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2500 comma 3 c.c., salvo che consti il consenso dei creditori ovvero il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ai sensi dell'art. 2500-*novies* c.c..

In tal caso la pubblicità al Registro delle Imprese avviene mediante la combinazione di tre adempimenti:

- domanda di iscrizione della trasformazione in impresa individuale con effetto subordinato e differito al decorso senza opposizioni di creditori del relativo termine;
- domanda di cancellazione della società (una volta divenuta efficace la trasformazione);
- domanda di iscrizione dell'impresa individuale.

La cancellazione della società trasformata dal Registro delle Imprese è subordinata alla presentazione della richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'impresa individuale derivante dalla trasformazione stessa.

Nota: resta ferma per le sole società di persone con unico socio, come già chiarito nelle linee guida (scheda n. 7.4.8), la possibilità di addivenire allo **scioglimento della società** e alla prosecuzione dell'attività come **nuova impresa individuale** mediante **trasferimento** dell'azienda sociale all'unico socio medesimo e volontaria **omissione** del procedimento legale di liquidazione.

2. PUBBLICITA' NEI CASI DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA

In caso di cessazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto il godimento di una azienda, occorre procedere alla relativa iscrizione presso il Registro delle Imprese, stante il principio della correttezza ed attendibilità dei dati iscritti e di sicurezza della circolazione dei diritti.

Tale iscrizione potrà avvenire sia nei casi in cui l'evento risolutivo sia contenuto o richiamato in un atto ricevuto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata o in un provvedimento dell'autorità giudiziaria o in un procedimento arbitrale, sia qualora sia documentato in atti della Pubblica Amministrazione.

Ai fini della pubblicità è necessario predisporre un modello TA per la chiusura del precedente rapporto ed inoltre predisporre uno nuovo nel caso in cui contemporaneamente venga aperta una nuova posizione.

3. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA TRAMITE MODELLO UNICO INFORMATICO E IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dal 1° giugno 2007 la registrazione di tutti gli atti notarili avviene tramite Modello Unico Informatico (MUI), con versamento dell'imposta di bollo nella misura forfettaria stabilita dall'art. 1 commi 1 bis e 1 bis 1 (modificati dal DM 22 febbraio 2007) della tariffa dell'imposta di bollo (allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642); la stessa tariffa stabilisce, all'art. 1 comma 1 ter, l'importo, anch'esso forfettario, dell'imposta di bollo dovuta per le "domande, denunce ed atti che le accompagnano" inviati per via telematica al Registro delle Imprese.

Peraltro, in alcuni casi, il bollo pagato tramite MUI assolve anche il bollo dovuto sulla copia dell'atto e sulla domanda per il Registro delle Imprese.

E' quindi necessario operare un coordinamento tra nuove e vecchie disposizioni.

La tariffa dell'imposta di bollo prevede espressamente che il bollo forfettario (**€ 156,00**) versato tramite MUI in sede di registrazione degli *"atti propri delle società"* (n.1 del comma 1 bis 1 dell'art. 1 della tariffa stessa) include il bollo dovuto per la copia dell'atto e la domanda al Registro delle Imprese: quindi il bollo forfettario (**€ 59,00** per gli atti che riguardano società di persone - **€ 65,00** per gli atti che riguardano società di capitali) previsto nel successivo comma 1 ter dell'art. 1 della tariffa non è dovuto e non va versato al momento dell'invio della pratica al Registro delle Imprese.

Queste le indicazioni pratiche per la redazione della modulistica da inviare al Registro delle Imprese: nella distinta "Fedra" si sceglie l'opzione "bollo assolto all'origine" inserendo nel campo relativo agli estremi dell'autorizzazione all'assolvimento virtuale del bollo una dicitura tipo "assolto ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante MUI" e scegliendo, in sede di spedizione, la casella "esente da addebito bollo".

Viceversa i numeri 2, 3, 4 del medesimo comma 1 bis 1 della tariffa (che riguardano *procure, cessioni di quote sociali e altri atti*) non prevedono che il bollo forfettario versato tramite MUI (rispettivamente **€ 30,00, 15,00 e 45,00**) in sede di registrazione assolva anche il bollo dovuto per le formalità al Registro delle Imprese: pertanto, in sede di esecuzione di tali ultime formalità, andrà versato l'importo previsto dal comma 1 ter sopracitato.

Il principio vale anche nel caso in cui il *versamento dell'imposta di bollo tramite MUI avviene in data successiva alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese*; infatti, in tutti i casi in cui il bollo pagato tramite MUI assolve e comprende (ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis e 1 bis 1 della tariffa allegata al DPR 642/1972) anche il bollo dovuto sulla copia dell'atto e sulla domanda per il Registro delle Imprese, è irrilevante che l'invio del MUI (e quindi anche il versamento dell'imposta di bollo suo tramite, al quale il notaio è peraltro obbligato) avvenga in data successiva all'invio della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, in quanto la norma disciplina le modalità di versamento in modo esclusivo e l'imposta di bollo è in ogni caso dovuta nella misura che comprende le formalità al Registro delle Imprese, anche se già effettuate.

D'altra parte la dicitura "bollo assolto ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante MUI" non presuppone che il versamento sia già avvenuto, ma segnala solo le relative modalità.

Per gli *atti aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili che comportano anche formalità nel Registro delle Imprese* l'art. 1 comma 1 bis n. 2 della tariffa allegata al DPR 642/1972 indica in **€ 300,00** l'importo dell'imposta di bollo dovuta in caso di registrazione telematica.

Nonostante qualche perplessità iniziale dovuta alla diversa formulazione del suddetto n. 2 rispetto al n. 1 del comma 1 bis 1, sembra evidente che detto importo comprenda il bollo dovuto sulla copia dell'atto e sulla domanda al Registro delle Imprese; l'inclusione si ricava dai seguenti elementi:

- il bollo è di importo maggiore rispetto a quello dovuto per i medesimi atti non soggetti a deposito nel Registro delle Imprese, incremento che si giustifica solo perché "sostitutivo" del bollo da versarsi al Registro delle Imprese;

- la diversa formulazione rispetto al comma 1 bis n. 1 è dovuta a un mancato coordinamento ma è superata dall'esplicito riferimento al deposito degli atti al Registro delle Imprese.

Stesso principio vale per gli altri "atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari" e anche "formalità nel registro delle imprese" previsti dal n. 4 del comma 1 bis, per i quali è previsto un bollo forfetario di **€ 225,00**.

Si forniscono di seguito alcune indicazioni per particolari tipologie di atti.

Tipo di atto	Imposta di bollo Assolta tramite MUI	Imposta di bollo adempimenti registro imprese
atto costitutivo di società di persone e di capitali	€ 156,00 (1)	non dovuta
atto costitutivo, verbale di assemblea di cooperativa sociale	non dovuta	non dovuta
atto costitutivo, verbale di assemblea di cooperativa diversa da quella sociale	€ 156,00 (1) (3) (6)	non dovuta (6)
verbale di assemblea di società di capitali	€ 156,00 (3)	non dovuta
cessione di partecipazioni di SRL	€ 15,00	dovuta
atto di modifica di società di persone, compresa la cessione e la costituzione di usufrutto o pegno di quote	€ 156,00 (3)	non dovuta
procure e revoche di procure	€ 30,00	dovuta
cessione / affitto di azienda	€ 45,00 (1)	dovuta (2)
conferimento di azienda	€ 156,00 (1)	non dovuta (2)
deposito di atto estero di trasferimento sede di società estera o apertura di sede secondaria	€ 156,00 (3)	non dovuta
pegno su partecipazioni di SRL	€ 45,00 (4)	dovuta (4)
fusione, scissione	€ 156,00 (3)	non dovuta (5)

- (1) Qualora comporti anche il trasferimento di diritti su immobili e le relative formalità nei registri immobiliari: € 300,00 e non dovuta per gli adempimenti al registro imprese, salvo assorbimento nell'imposta di registro, nel qual caso torna dovuta per gli adempimenti al registro imprese.
- (2) Imposta dovuta nella misura maggiore in relazione alle parti (imprenditore individuale o società - Circolare AE 11/E del 3 aprile 2006).
- (3) Qualora comporti anche formalità nei registri immobiliari: € 225,00.
- (4) Qualora il finanziamento garantito sia soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi del DPR 601/1973: non dovuta.
- (5) In relazione al deposito dell'incorporante / beneficiaria dovuto per i depositi relativi alle incorporate / scisse (consulenza giuridica DRE Emilia Romagna prot. 909-16099/2009 del 7 aprile 2009).
- (6) Salve specifiche agevolazioni; in caso di mancato versamento tramite MUI, o di versamento inferiore a € 156,00, è dovuta l'imposta di bollo per gli adempimenti al registro imprese.

LE NORME DI RIFERIMENTO

**ART. 1 COMMI 1-BIS e 1-BIS 1 DELLA TARIFFA PARTE PRIMA
DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642)**

**Modifiche introdotte dal
DM Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007**

1-bis. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali relativi a diritti sugli immobili, inclusi gli atti delle società [...] sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie [...]:		
1.	per gli atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili [.....]	euro 230,00
2.	per gli atti di cui al numero 1) che comportano anche formalità nel registro delle imprese	euro 300,00
3.	per tutti gli altri atti che comportano formalità nei pubblici registri immobiliari	euro 155,00
4.	per gli atti di cui al numero 3) che comportano anche formalità nel registro delle imprese	euro 225,00

1-bis. 1. Altri atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione:		
1.	per gli atti propri delle società [.....] non ricompresi nel comma 1-bis, includere la copia dell'atto e la domanda per il registro delle imprese	euro 156,00
2.	per le procure, deleghe e simili	euro 30,00
3.	per gli atti di cessione di quote sociali	euro 15,00
4.	per tutti gli altri atti	euro 45,00

4. PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI CESSIONI DI AZIENDA SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA O CON RISERVA DI PROPRIETA'

E' frequente nella prassi, e legittima dal punto di vista giuridico, la conclusione di atti di cessione di azienda condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di determinati eventi; ancora più frequente è la conclusione di atti di cessione di azienda con riserva della proprietà in capo al cedente in funzione della dilazione del pagamento del prezzo di cessione.

Nel caso di cessione sotto condizione sospensiva il trasferimento della proprietà dell'azienda è sospeso; nel caso di cessione sotto condizione risolutiva il trasferimento dell'azienda avviene, ma la stessa azienda può tornare di proprietà del cedente al verificarsi dell'evento condizionante; infine, in caso di cessione con riserva di proprietà, il cedente rimane titolare dell'azienda. Tali situazioni sono rilevanti per l'eventuale ulteriore trasferimento della medesima azienda e occorre quindi darne pubblicità nel Registro delle Imprese.

Il deposito al Registro delle Imprese per la successiva iscrizione degli atti di trasferimento di azienda condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di un determinato evento, ovvero con riserva della proprietà in capo al cedente, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell'atto.

Dopo il verificarsi della condizione sospensiva o risolutiva, ovvero dopo la scadenza del termine relativo senza che la condizione si sia verificata, ovvero ancora ad avvenuto saldo del prezzo in caso di trasferimento con riserva di proprietà o al venir meno della riserva o della condizione per altra causa, è necessario comunicare il verificarsi dei suddetti eventi. La comunicazione può essere effettuata dal notaio che ha redatto e depositato l'atto condizionato, non obbligato ma solo facoltizzato a tale secondo deposito, sulla base di un ulteriore atto che documenti il verificarsi dell'evento condizionante o, nel caso in cui si tratti di eventi il cui verificarsi può essere accertato tramite documenti, atti o certificati ad evidenza pubblica che ne facciano oggettivamente stato, allegando la relativa documentazione. Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel Registro delle Imprese (ad esempio atto di fusione o scissione), è possibile effettuare la comunicazione facendo rinvio al deposito dell'atto che costituisce l'evento condizionante.

E' altresì possibile comunicare, con le medesime modalità, il definitivo mancato verificarsi della condizione e il mancato saldo del prezzo di cessione.

La comunicazione del verificarsi dell'evento non è soggetta a termine (e quindi non è soggetta a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dall'evento).

5. PROCEDURA DI DEPOSITO ED ISCRIZIONE DI CESSIONI DI QUOTE DI S.R.L. SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA O RISOLUTIVA O CON RISERVA DI PROPRIETA'

L'aggiornamento dell'assetto proprietario delle società a responsabilità limitata conseguente agli atti traslativi delle partecipazioni è di particolare importanza, tenuto conto della funzione dell'elenco dei soci tenuto dal Registro delle Imprese, in particolare a seguito dell'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle società a responsabilità limitata.

In caso di cessione sotto condizione sospensiva, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare dei diritti connessi alla titolarità della partecipazione; pertanto il cedente rimane nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione sospensiva; il cessionario viene inserito al posto del cedente nell'elenco dei soci solo una volta che viene comunicato al Registro delle Imprese il verificarsi della condizione sospensiva.

Viceversa in caso di cessione sotto condizione risolutiva, verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cessionario diviene titolare dei diritti connessi alla partecipazione, seppur condizionatamente; pertanto il cessionario sostituisce immediatamente il cedente nell'elenco dei soci e si dà pubblicità a margine del relativo nominativo dell'avvenuto deposito dell'atto di cessione sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui si verifichi la condizione risolutiva, una volta che ciò venga comunicato al Registro delle Imprese, il cedente viene nuovamente inserito nell'elenco dei soci al posto del cessionario.

Il deposito al Registro delle Imprese per l'iscrizione degli atti di cessione di quote con effetti condizionati, sospensivamente o risolutivamente, al verificarsi di un determinato evento, ovvero con riserva della proprietà in capo al cedente, deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell'atto. Dopo il verificarsi della condizione sospensiva o risolutiva, ovvero dopo la scadenza del termine relativo senza che la condizione si sia verificata, ovvero ancora ad avvenuto saldo del prezzo in caso di trasferimento con riserva di proprietà o al venir meno della riserva o della condizione per altra causa, al fine di dare adeguata pubblicità ai relativi effetti, è necessario comunicare il verificarsi dei suddetti eventi. Nel caso in cui si tratti di eventi il cui verificarsi può essere accertato tramite documenti, atti o certificati ad evidenza pubblica che ne facciano oggettivamente stato, la comunicazione può essere effettuata dall'amministratore della società le cui quote sono oggetto del trasferimento o da alcuna delle parti interessate, allegando la relativa documentazione. Nel caso in cui l'evento condizionante consista nella conclusione di un atto soggetto ad autonomo deposito nel Registro delle Imprese (ad esempio atto di fusione o scissione ...), è possibile effettuare la comunicazione facendo rinvio al deposito dell'atto che costituisce l'evento condizionante.

Occorre altresì comunicare, con le medesime modalità, il definitivo mancato verificarsi della condizione e il mancato saldo del prezzo di cessione.

Qualora il verificarsi o meno della condizione o l'avvenuto o il mancato pagamento dell'intero prezzo risultino da atto notarile (pubblico o autenticato) la comunicazione può essere effettuata dal notaio che ha rogato o autenticato l'atto, applicandosi in tal caso il comma 7-bis dell'art. 20 del D.L. 91/2014.

La comunicazione del verificarsi dell'evento non è soggetta a termine (e quindi non è soggetta a sanzione in caso di deposito oltre i 30 giorni dall'evento).

6. COMUNIONE EREDITARIA DI QUOTA DI S.R.L.

“Ai sensi dell’art. 2470 C.C., comma 2, seconda parte, in caso di successione *mortis causa* nella quota di una s.r.l.:

- ove la successione del *de cuius* sia regolata dalla legge, in caso di pluralità di chiamati, l’intestazione agli eredi della medesima quota può avvenire solo pro indiviso, in conformità alle norme regolatrici della successione medesima, con nomina del rappresentante comune da parte degli eredi stessi;

- ove la successione sia regolata con testamento, in caso di pluralità di chiamati, l’intestazione della quota avverrà in conformità alle disposizioni attributive previste dal medesimo;

- in entrambi i casi l’intestazione dovrà avvenire dietro presentazione della documentazione prevista in tema di trasferimenti a causa di morte nella s.p.a. per la relativa annotazione nel libro dei soci ossia della documentazione prevista dall’art. 7 r.d. 29 marzo 1942, n. 239 (certificato di morte, copia del testamento se esiste, atto di notorietà giudiziale o notarile, ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la qualità di erede o di legatario, prova che è stata presentata dichiarazione di successione e pagata la relativa imposta).”

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TECNICO - GIURIDICA

Unioncamere:

dott. Pierluigi Sodini (Unioncamere)
dott.ssa avv. Antonia Rasile (Unioncamere)
dott. Gianfranco Vanzelli (Milano)
dott.ssa Elena Galeri (Brescia)
dott. Antonio d'Azzeo (Brescia)
dott.ssa Elena Cassani (Ferrara)
dott.ssa Catia Menegatti (Ferrara)
dott.ssa Giovanna Briganti (Forlì - Cesena)
dott. Di Carlo (Livorno)

Consiglio Nazionale del Notariato:

dott. Michele Nastri
dott. Giampaolo Marcoz
dott. Roberto Braccio
dott. Marco Dolzani
dott. Carlo Munafò
dott. Vincenzo Pitino
dott. Manuela Agostini
dott. Marco Silva
dott. Antonio Ruotolo

DATA AGGIORNAMENTO

2 maggio 2019